



TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N.10_/18

Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dall'avv. Camillo Tatozzi, componente, e dall'avv. Giuseppe Violante, componente, nella seduta del 14 febbraio 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei sigg. Angelo Lombardo (licenze conc./cond. n. 297109, 392519 e 272623) e Francesco Lombardo (licenza conc./cond. n. 237968).

Fatto

Con atto del 14 dicembre 2017 il Procuratore Federale ha deferito i licenziati Angelo Lombardo e Francesco Lombardo per violazione degli artt. 8.1, 8.4 e 90 RSN, per avere tenuto, supportati anche dalla madre sig.a Provvidenza Galofaro, comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del sig. Francesco Rizza, Giudice Unico della 8^a prova del Campionato regionale Karting Sicilia (kartdromo Vicenza di Ispica 17 settembre 2017), il quale aveva contestato ad Angelo Lombardo un contatto irregolare. Intimati per l'udienza del 14 febbraio 2018 e comparsi dinanzi al Collegio con l'assistenza dell'avv. Rosario Condipodaro, i due incolpati hanno negato l'addebito, deducendo di essersi limitati a chiedere spiegazioni in ordine alla sanzione comminata per il contatto; a prova del loro assunto hanno prodotto una videoregistrazione, chiedendone l'ammissione. Respinta l'opposizione del Procuratore Federale, il Collegio ha preso visione della registrazione.

All'esito il Procuratore Federale ha chiesto affermarsi la responsabilità disciplinare degli incolpati, sia per il fatto proprio che per il fatto della sig.a Provvidenza Galofaro, con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per mesi otto e dell'ammenda in €. 3.000,00 ciascuno.

Per gli incolpati il difensore ha concluso chiedendo la esclusione dell'addebito e, in subordine, la applicazione delle sanzioni in misura più equa.

Motivi della decisione

Il Collegio ha disatteso la opposizione del Procuratore Federale all'ascolto del DVD prodotto dagli incolpati sulla considerazione che non poteva farsi loro carico della tardività della produzione, perché si trattava di una registrazione non da loro stessi eseguita, ma apparsa in data più recente su Facebook. La registrazione riguarda, infatti, altra vicenda ed altri soggetti; ed è perciò credibile che solamente a seguito della sua postazione su Facebook gli incolpati ne siano venuti a conoscenza.

La registrazione è avvenuta in prossimità dell'ufficio di Direzione gara; ed ha incluso (fuori campo) la voce del G.U. sig. Francesco Rizza, che con tono alterato contesta a qualcuno – verosimilmente ai Lombardo – la illegittima presenza nel suo ufficio.

I due incolpati non negano di essersi recati nel detto ufficio per chiedere al sig. Rizza le ragioni della sanzione comminata al concorrente e conduttore Angelo; ed appare del tutto ovvio che chiedere al Giudice Unico le ragioni del provvedimento adottato è di per sé una contestazione ed una contestazione scorretta: esaurito l'iter procedurale, l'escluso ha a disposizione lo strumento formale del reclamo, né può essergli consentito di contestare direttamente al Giudice Unico eventuali errori di giudizio. Il labile confine tra chiedere chiarimenti in ordine al provvedimento adottato e chiederne ragione contestandolo è, comunque, ampiamente superato, quando, come nella specie,

MLL



Automobile Club d'Italia
SPORT

l'interessato irrompe nell'ufficio del Giudice accompagnato dal fratello, estraneo alla manifestazione e privo perciò, come semplice spettatore, di ogni legittimazione.

La irritazione del G.U. sig. Rizza e la grossolanità della sua reazione all'improvviso ingresso (o irruzione) può in certa misura attenuare la responsabilità degli incolpati per quanto fatto o detto dopo quella reazione, ma nulla toglie alla scorrettezza della loro intrusione ed al suo carattere intrinsecamente intimidatorio, quale risulta dal concorso di un soggetto (il fratello) estraneo alla vicenda.

Il motivo dell'accesso dei fratelli Lombardo all'ufficio del G.U, sig. Rizza rende in effetti credibili le doglianze dello stesso Rizza ed affidabili le testimonianze dei sigg. Gaspare Anastasi (D.G. aggiunto) e Salvatore Leocada (C.T.). Ne risulta che i due fratelli Lombardo hanno inveito contro il Rizza, chiamandolo , tra l'altro, venduto, e colpendo il tavolo. Ne risulta, inoltre, che alla chiusura della manifestazione, la sig.a Provvidenza Galofaro, madre dei Lombardo, ha fermato il sig. Rizza minacciandolo di percosse e ricordandogli che già altra volta gli aveva messo le mani addosso (cfr. sentenza n. 6/2006 del Giudice Sportivo, incolpati Lombardo Angelo ed altro familiare); tanto che il Rizza ha ritenuto opportuno chiamare i Carabinieri e farsi, prudentemente, scortare.

Ritiene, pertanto, il Collegio che il comportamento minaccioso ed ingiurioso dei sigg. Angelo e Francesco Lombardo debba essere adeguatamente sanzionato, sia pure tenendo conto della incidenza che sul loro stato di agitazione può avere avuto la grossolana risposta del sig. Rizza; e che essi debbano rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (art. 90 RSN) anche del comportamento minaccioso della sig.a Galofaro. Sanzione equa, avuto riguardo alla gravità del fatto ed al precedente di cui alla citata sentenza n. 6/2006, appare la sospensione delle licenze sportive per mesi cinque con l'ammenda in €. 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dichiara i licenziati Angelo Lombardo (licenze n. 297109 e n. 272623) e Francesco Lombardo (licenza n. 237968) responsabili delle infrazioni loro ascritte ed applica loro la sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi cinque con l'ammenda di €. 2000,00 ciascuno.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2018.

il Presidente (estensore)
Franco Morozzo della Rocca